



Garante per la protezione dei dati personali - Autorità Nazionale Anticorruzione

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 11 (undici) posti nella qualifica di funzionario in prova con profilo informatico-tecnologico, di cui 4 (quattro) nel ruolo della carriera direttiva al livello iniziale della scala stipendiale dei funzionari con profili informatico – tecnologico del Garante per la protezione dei dati personali e 7 (sette) nel ruolo della carriera direttiva al livello 0 della scala stipendiale dei funzionari con profilo informatico - tecnologico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);

VISTI i regolamenti del Garante per la protezione dei dati personali n. 1, 2 e 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, approvati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 luglio 2000, n. 162, concernenti rispettivamente l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio, il trattamento giuridico ed economico del personale e la gestione amministrativa e la contabilità;

VISTO, in particolare il Capo II - Area direttiva - Sezione I e II – articoli 34-36 del regolamento n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" ed in particolare l'art.19 comma 2 che dispone *“I compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità Nazionale Anticorruzione* (di seguito, ANAC);

VISTO l’art. 52-quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazione dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;



Garante per la protezione dei dati personali - Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO il Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvato dal Consiglio nell'adunanza del 9 gennaio 2019 e modificato con le delibere n. 303 del 3 aprile 2019 e n. 1194 del 18 dicembre 2019;

VISTO, per quanto applicabile, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*) e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato il 16 ottobre 2019 come modificato dalle delibere n. 1125 del 4 dicembre 2019, n. 50 del 22 gennaio 2020, n. 458 del 27 maggio 2020 e n. 453 del 14 giugno 2021;

VISTE le deliberazioni dell'11 e del 14 giugno 2021 con le quali il Consiglio ha ridefinito l'assetto organizzativo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al fine di renderlo più coerente con le nuove attribuzioni in materia di contratti pubblici e di trasparenza, nonché con gli obiettivi del PNRR;

RITENUTO di procedere al reclutamento di personale di ruolo da inquadrare nella qualifica di impiegato operativo nel ruolo delle Autorità precedenti, a parziale copertura dei posti vacanti;

VISTA la Convenzione Quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti, ex art. 22, comma 4, D.L. n. 90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114, sottoscritta in data 9 marzo 2015, la quale prevede all'art. 2, comma 1, che, qualora un'Autorità intenda dare luogo ad una procedura concorsuale per il reclutamento di personale, comunica alle altre Autorità il numero dei posti, i requisiti di partecipazione al concorso e le caratteristiche della specifica professionalità richiesta;

VISTO il comma 2 del menzionato art. 2 della Convenzione Quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti, ai sensi del quale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, le Autorità che intendano aderire alla procedura concorsuale ne danno comunicazione alle altre Autorità, indicando il numero di personale che ciascuna di esse ha l'esigenza di assumere;

VISTA la comunicazione inviata dal Garante per la Protezione dei Dati personali, in data 6 agosto 2021 alle Autorità firmatarie della menzionata Convenzione relativa all'avvio della presente procedura concorsuale, pervenuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 10 agosto 2021;

VISTE le comunicazioni di non adesione alla presente procedura concorsuale pervenute al Garante per la protezione dei dati personali dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) in data 3 settembre 2021, dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero sui servizi essenziali in data 7 settembre 2021, dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 10 settembre 2021, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 10 settembre 2021, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 1° ottobre 2021;



Garante per la protezione dei dati personali - Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTA la comunicazione trasmessa dall' ANAC (nota n. 65911 in data 10.9.2021) con la quale, a seguito della decisione assunta dal Consiglio nell'adunanza dell'8.9.2021, ha reso noto di voler aderire, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata Convenzione, alla procedura concorsuale oggetto del presente bando;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996 n.693;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che prevede modalità semplificate di svolgimento delle prove per i concorsi pubblici;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione, sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

VISTA la legge 12 marzo 1999 n.68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 recante "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148";



Garante per la protezione dei dati personali - Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 recante *"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004. N. 270 recante *"Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 aprile 2016, n. 288, e, in particolare, la tabella 1 relativa ai *"Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare"*;

VISTA la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;

VISTO l'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive modificazioni, il quale prevede che: *"1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività: [...]; i) concorsi pubblici; [...]. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone salvo quanto previsto al comma 2-bis.[...]"*;

VISTO il *"Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici"* del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato il 15 aprile 2021 sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione, che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*, articolo 1, comma 149;

ACCERTATA dal Garante per la Protezione dei Dati Personali la sussistenza delle occorrenti risorse finanziarie;

ACCERTATO che, anche con riferimento all'ANAC, gli oneri derivanti dall'adozione della presente procedura concorsuale trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio;

VISTA la delibera del GPDP del 24.02.2022, n.79 e la delibera dell'ANAC del 27.10.2021, n. 697 come rettificata dalla delibera del 23.02.2022 n. 88;



Garante per la protezione dei dati personali - Autorità Nazionale Anticorruzione

EMANANO

il seguente bando:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione in prova di undici posti nella qualifica di funzionario con profilo informatico-tecnologico, di cui:
 - n. 4 unità di personale di ruolo da inquadrare nella qualifica di funzionario al livello iniziale della scala stipendiale, profilo informatico – tecnologico dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - n. 7 unità di personale di ruolo da inquadrare nella qualifica di funzionario al livello 0 della scala stipendiale con profilo informatico-tecnologico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. Due posti, di quelli complessivamente messi a concorso di cui al comma 1, sono riservati al personale dipendente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in possesso dei requisiti di cui al presente bando. Nel caso in cui i posti oggetto di riserva non saranno ricoperti, gli stessi saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito.
3. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, è disposta compatibilmente con le risorse finanziarie del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
4. Le Autorità procedenti si riservano la facoltà di revocare o annullare il presente bando, di sospendere, rinviare o modificare le prove concorsuali, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, connesse all'eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da <<COVID-19>>, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale.
5. In tal caso verrà resa formale comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* 4[^] Serie speciale <<Concorso ed Esami>>.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di seguito indicati:



Garante per la protezione dei dati personali - Autorità Nazionale Anticorruzione

- a) uno dei seguenti titoli: diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto 16 marzo 2007 del Ministero dell'Università e della Ricerca, laurea specialistica (LS), appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 ed equiparate: Laurea in Fisica (LM-17, 20/S); laurea in Matematica (45/S, 50/S, LM-40, LM-44); laurea in Informatica (LM-18, LM-66, 23/S, 100/S); laurea in Ingegneria dell'Automazione (LM-25, 29/S); laurea in ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-26, LM-27, 30/S); laurea in Ingegneria Elettronica (LM-29, 32/S); laurea in Ingegneria Informatica (LM-32, 35/S); laurea in Scienze Statistiche (LM-82, LM-83, LM-16, 48/S, 90/S, 91/S, 92/S); ovvero titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alle predette lauree in base alla legislazione vigente in Italia. Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere corredato, a pena di esclusione da un provvedimento di riconoscimento di equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente, rilasciato dalla competente Autorità italiana dalla quale risulti anche a quale votazione corrisponde il voto riportato rispetto all'ordinamento scolastico italiano. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza indicata per la presentazione della domanda di partecipazione;
- b) esperienza specialistica di almeno cinque anni nell'ultimo decennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando e maturata successivamente al conseguimento di uno dei titoli di cui alla lettera a), in attività di lavoro in uffici pubblici e privati in uno dei seguenti ambiti: gestione della sicurezza informatica; analisi dei dati; sviluppo e applicazione di tecnologie emergenti come ad esempio Intelligenza Artificiale e Blockchain; progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi o di infrastrutture ICT; digitalizzazione della pubblica amministrazione e automazione di flussi documentali; audit di sistemi informativi e ICT; project management e contrattualistica in ambito IT o in ambiti analoghi.;

ovvero,

c) possesso del titolo di dottore di ricerca in uno degli ambiti specificati nel precedente capoverso e di almeno 2 (due) anni di esperienza nei settori suindicati. L'esperienza biennale può essere sostituita da titoli di specializzazione post lauream di durata almeno biennale.

Ai fini del calcolo dell'esperienza specialistica di cui alla lett. b):

- il periodo richiesto deve essere interamente maturato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;
- nel caso in cui siano state svolte più attività ed esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi saranno cumulati ai fini del computo temporale di cui alla predetta lettera b).

2. Il candidato deve essere, altresì, in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- 1) aver compiuto il diciottesimo anno di età;



Garante per la protezione dei dati personali - Autorità Nazionale Anticorruzione

- 2) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n.174 per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, è richiesto anche il requisito dell'adeguata conoscenza della lingua italiana, che ai sensi del presente bando di concorso viene individuata nel corrispondente livello di competenza C2, debitamente certificato. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana;
- 3) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
- 4) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione ai compiti della qualifica oggetto del presente concorso. Le Autorità si riservano di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente;
- 5) conoscenza della lingua inglese;
- 6) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- 7) non essere stati destituiti o dispensati o decaduti o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- 8) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

3. Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.

4. Il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Nazionale Anticorruzione si riservano di accertare il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione in qualsiasi momento e di disporre l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

5. Il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Nazionale Anticorruzione si riservano, altresì, di disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso o di non dare seguito all'assunzione.

Art. 3

Domanda di ammissione e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione deve essere redatta, secondo il modello allegato (ALL. 1) e deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta e corredata da un valido documento di riconoscimento o, in alternativa, sottoscritta con firma digitale. La domanda deve essere inviata, a pena di esclusione, con posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it. L'oggetto del messaggio di posta certificata deve recare la



Garante per la protezione dei dati personali - Autorità Nazionale Anticorruzione

seguente indicazione: "PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI, A UNDICI POSTI DI FUNZIONARIO CON PROFILO INFORMATICO-TECNOLOGICO".

2. La domanda di ammissione deve essere inviata, a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*. A tal fine, farà fede la ricevuta di consegna. Tutti i documenti allegati, elencati al comma 6, della cui veridicità il candidato assume piena responsabilità con la sottoscrizione della domanda di ammissione di cui formano parte integrante, devono essere trasmessi come allegati al messaggio PEC in uno o più file compatibili con il formato PDF.

3. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

1. il nome e cognome, il luogo e la data di nascita;
2. il codice fiscale;
3. l'indirizzo di residenza con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico;
4. il recapito presso il quale chiede che siano trasmesse, mediante posta elettronica certificata (PEC) le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente con le stesse modalità;
5. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
6. il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono altresì dichiarare di godere dei diritti politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza e di avere un livello di conoscenza della lingua italiana, corrispondente al livello C2, debitamente certificato;
7. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
8. di non essere stato destituito o dispensato o decaduto o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
9. l'idoneità fisica all'impiego;
10. il titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento, del voto riportato e dell'istituto universitario che lo ha rilasciato;
11. a) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente bando con l'indicazione della durata complessiva delle relative attività, della data di inizio ed eventuale termine delle stesse e del ruolo svolto;
b) ovvero il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del presente bando, con l'indicazione del titolo di dottore di ricerca in uno degli ambiti specificati alla lett. b) del richiamato articolo 2 e di due anni di esperienza nei settori ivi indicati; in sostituzione dell'esperienza biennale, andrà indicato il titolo di specializzazione *post lauream* di durata almeno biennale;



Garante per la protezione dei dati personali - Autorità Nazionale Anticorruzione

12. l'eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, e art. 9 del presente bando;
13. l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 9 del presente bando di concorso;
14. l'elenco dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 6 del presente bando;
15. l'eventuale condizione di portatore di handicap;
16. La conoscenza della lingua inglese;
17. la conoscenza di tutte le clausole del bando.

4. Il candidato diversamente abile, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve presentare, nella domanda di ammissione, specifica istanza di fruizione dell'ausilio necessario e/o di tempi aggiuntivi strumentali all'espletamento delle prove di esame in relazione alla specifica condizione di disabilità, che dovrà essere comprovata da apposita certificazione o documentazione rilasciata dalla Commissione medico legale della ASL di riferimento, al fine di consentire al Garante per la protezione dei dati personali e ad ANAC la predisposizione di mezzi e strumenti idonei a garantire la regolare partecipazione del candidato in condizione di disabilità alle prove di concorso.

5. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà disposta ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla base della certificazione o documentazione di cui al comma 4. Al candidato sarà data formale comunicazione almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle prove di concorso.

6. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata una copia dei seguenti documenti:

1. elenco dei titoli valutabili ai sensi dell'articolo 6;
2. *curriculum* formativo e professionale sintetico da redigere in formato europeo senza l'aggiunta di allegati.

7. Il Garante per la protezione dei dati personali ed ANAC non assumono alcuna responsabilità per la dispersione o il mancato recapito delle comunicazioni relative al presente concorso, dipendenti da inesatta indicazione da parte del candidato oppure da omessa o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo provvedimento e sarà costituita da:

- a) un Presidente, scelto tra docenti universitari o magistrati ordinari, amministrativi o contabili;
- b) due componenti, di cui uno scelto tra i dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali e uno tra i dirigenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;



Garante per la protezione dei dati personali - Autorità Nazionale Anticorruzione

2. Per le lingue straniere e per particolari esigenze tecniche e funzionali la Commissione potrà avvalersi di esperti.
3. Il segretario della Commissione esaminatrice sarà individuato tra i funzionari di ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
4. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, è comunque riservato alle donne, salvo motivata impossibilità. Qualora se ne ravvisi la necessità, nel caso previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, si procede all'integrazione della commissione e alla nomina di sottocommissioni.

Art. 5

Prove di esame e attribuzione dei punteggi

1. Il concorso, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76, si articola in una prova tecnico-pratica scritta ed in una prova orale.
2. Per le prove di esame la Commissione ha a disposizione 100 punti:
 - 40 punti per la prova tecnico-pratica scritta;
 - 20 punti per la valutazione dei titoli;
 - 40 punti per la prova orale.
3. È ammesso alla valutazione dei titoli il candidato che abbia conseguito un punteggio non inferiore a 28 punti nella prova scritta.
4. La prova orale si intende superata se il candidato consegue un punteggio in detta prova di almeno 28 punti.
5. Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella prova orale.
6. Il candidato che non si presenti alle prove di cui al comma 1, per qualsiasi causa, o che sia privo di un documento di riconoscimento in corso di validità, è escluso dal concorso.

Art. 6

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova tecnico – pratica scritta.
2. Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice ha a disposizione 20 punti.



Garante per la protezione dei dati personali - Autorità Nazionale Anticorruzione

3. Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:

- a. FINO A 4 PUNTI: per l'eventuale esperienza specialistica ulteriore a quella richiesta per essere ammessi a partecipare al concorso, inerente alle attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente bando, svolta presso uffici pubblici *diversi* dall'ANAC o dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, ovvero in uffici privati;
- b. FINO A 6 PUNTI per l'eventuale esperienza specialistica ulteriore a quella richiesta per essere ammessi a partecipare al concorso, inerente alle attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente bando, svolta presso l'ANAC o il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Fuori dai requisiti di ammissione di cui all'art. 2 comma 1, lett. b) e lett. c), il candidato è tenuto ad indicare, in ordine ai punti a) e b) del presente comma, il periodo di servizio *ulteriore* che intende far valere, specificando se lo stesso sia stato prestato presso altri uffici pubblici o privati e/o presso l'ANAC o il GPDP.

Qualora più attività siano state svolte contemporaneamente, si terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse.

- c. FINO A 3 PUNTI per pubblicazioni a carattere scientifico nelle materie afferenti al profilo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b). Sarà assegnato un punteggio proporzionalmente più elevato alle pubblicazioni attinenti l'attività istituzionale del Garante per la protezione di dati personali o dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione.
- d. FINO A 7 PUNTI per altre competenze quali:
 - titoli di specializzazione post-lauream, della durata di almeno un anno presso università o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri;
 - ulteriori diplomi di laurea, inerenti alle attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente bando;
 - abilitazioni professionali;
 - conseguimento di master inerenti alle attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente bando, di durata almeno annuale presso università o istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o esteri;
 - voto di laurea conseguito con un punteggio superiore a 105/110;
 - lode conseguita in relazione ai diplomi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando di concorso;
 - ogni altro titolo o esperienza di studio e ricerca inerente al profilo di cui all'art.2, comma 1, lett. b) del presente bando o di interesse per il Garante o per l'Autorità.



Garante per la protezione dei dati personali - Autorità Nazionale Anticorruzione

I titoli sopra elencati si intendono diversi ed ulteriori rispetto a quelli eventualmente già valutati come requisiti di ammissione.

Art. 7

Prove di esame

1. La prova tecnico-pratica scritta di cui all'art. 5, comma 1 consiste nella somministrazione di quesiti di tipo tecnico-pratico ed è finalizzata ad accertare il possesso delle capacità del candidato alla corretta soluzione di questioni attinenti agli ambiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente bando.

Per lo svolgimento della suddetta prova il candidato avrà a disposizione 240 minuti.

2. La prova orale di cui al medesimo art. 5, comma 1, consisterà in un colloquio diretto a valutare la preparazione dei candidati negli ambiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della prova tecnico-pratica scritta e nelle materie di seguito elencate:

- a) diritto dell'informatica;
- b) Codice dell'Amministrazione Digitale e norme in materia di e-government e dematerializzazione;
- c) organizzazione e funzionamento del GPDP e dell'ANAC;
- d) ruolo e attività istituzionali delle Autorità indipendenti;
- e) conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello B2. Il colloquio in lingua consiste nella lettura e nel commento di un brano nonché in una conversazione.

3. La commissione esaminatrice elaborerà per la prova tecnico-pratica scritta, nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova medesima, tre gruppi di quesiti, uno dei quali sarà sorteggiato – nella sede stessa- da un candidato volontario. I gruppi di quesiti destinati al sorteggio saranno chiusi in pieghi suggellati e firmati anteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

Art. 8

Diario delle prove di esame

1. Le notizie circa l'esito della fase di valutazione delle domande nonché la data ed il luogo di svolgimento della prova tecnico - pratica scritta saranno comunicati ai candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova, mediante messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato come recapito da ciascun candidato nella domanda di ammissione.

2. Il diario e la sede di svolgimento della prova tecnico-pratica scritta saranno comunicati ai candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova, mediante



Garante per la protezione dei dati personali - Autorità Nazionale Anticorruzione

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale «Concorsi ed Esami» >> e nel sito del Garante per la protezione dei dati personali <https://gdpd.it>, alla sezione “Autorità Trasparente/Bandi di concorso” e nel sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione <https://www.anticorruzione.it> alla sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”;

3. I candidati che hanno presentato domanda riceveranno, al recapito PEC indicato nella domanda d’ammissione, notizia:

- degli eventuali motivi di esclusione in caso di non ammissione alla selezione per incompletezza o irregolarità della domanda o carenza dei requisiti;
- dell’ammissione alla prova tecnico-pratica scritta;
- del luogo, delle date e degli orari in cui questi ultimi dovranno presentarsi per sostenere la suddetta prova;
- dell’esito della valutazione dei titoli di cui all’art. 6;
- del luogo, delle date e degli orari in cui questi ultimi dovranno presentarsi per sostenere la prova orale.

4. Durante lo svolgimento della prova tecnico-pratica scritta è vietato introdurre nell’aula di esame manoscritti, documenti, appunti, pubblicazioni di altro tipo, telefoni cellulari o altri strumenti elettronici che dovranno essere consegnati prima dell’inizio delle prove al personale di sorveglianza. Non è consentito comunicare con altri candidati o con l’esterno.

5. A conclusione delle prove di esame, la graduatoria del concorso sarà disponibile, dopo l’approvazione da parte dell’ANAC e del GDPD, sul sito Internet dell’ANAC e del GDPD.

6. Le pubblicazioni nel sito Internet dell’ANAC e del GDPD, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^a serie speciale <<Concorsi ed esami>>*, hanno valore di notifica a tutti gli effetti, nonché - per i candidati ammessi - di formale convocazione alle prove d’esame.

7. Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta di identità ovvero di un documento di riconoscimento in corso di validità o di documento equipollente in corso di validità rilasciato dall’autorità di uno Stato membro dell’Unione europea.

Art. 9

Riserva di posti, titoli di preferenza

1. Ai fini dell’applicazione della riserva dei posti messi a concorso di cui all’art. 1 del presente bando, i candidati dovranno dichiarare di volersi avvalere della predetta riserva nella domanda di partecipazione. Il candidato che intenda far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza è tenuto a dichiararlo nella domanda di partecipazione. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.



Garante per la protezione dei dati personali - Autorità Nazionale Anticorruzione

2. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a parità di merito e di titoli sono quelle indicate nell'art. 5 del DPR n. 487/94.

Art. 10

Graduatoria di merito e vincitori del concorso

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dei voti riportati nelle prove di esame.

2. La graduatoria di merito del concorso è formata sulla base dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza ai sensi delle vigenti disposizioni. A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane di età.

3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine della medesima.

4. Come stabilito dall'art. 2 comma 6 della Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità Amministrative Indipendenti ex art 22 comma 4 D.L. n. 90/2014, "i candidati vincitori sono chiamati ad indicare l'Autorità alla quale intendono essere assegnati secondo l'ordine della graduatoria finale della procedura concorsuale, nei limiti della disponibilità dei posti messi a concorso per ciascuna Autorità". La graduatoria finale del concorso sarà approvata con delibera del GPDP e con delibera dell'ANAC, sotto condizione del possesso dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

5. La graduatoria di merito, è approvata con delibera congiunta del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riserva di accertamento dei requisiti, per l'instaurazione del rapporto individuale di lavoro; essa rimane efficace per la durata di due anni secondo la legge 27 dicembre 2019 n.160 e potrà essere utilizzata per la copertura di eventuali posizioni organizzative che dovessero rendersi disponibili.

6. La graduatoria di merito e quella dei vincitori è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* -4^a Serie speciale <<Concorsi ed Esami>> e sul sito internet dell'ANAC e del GPDP.

7. Il GPDP e l'ANAC avranno la facoltà, nei limiti di legge, di effettuare lo scorrimento della graduatoria in presenza di eventuali candidati che siano dichiarati idonei.

Art. 11

Documenti di rito

1. I vincitori del concorso sono tenuti a fornire documentazione dei titoli posseduti, eccezion fatta per quelli acquisibili d'ufficio.



Garante per la protezione dei dati personali - Autorità Nazionale Anticorruzione

2. I vincitori del concorso inquadrati nel ruolo organico di una pubblica amministrazione, devono presentare una copia integrale dello stato matricolare.

3. I documenti incompleti, o affetti da vizi sanabili, potranno essere regolarizzati a pena di decadenza, entro il termine indicato nell'apposito invito.

Art. 12

Nomina in prova

1. I vincitori del concorso saranno assunti con contratto individuale di lavoro nella qualifica di funzionario in prova.

2. Ai vincitori della graduatoria per il Garante della Protezione dei Dati Personali assunti in servizio, sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il livello iniziale, della tabella stipendiale dei funzionari; allo stesso modo, ai vincitori della graduatoria per l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il livello 0 della tabella stipendiale dei funzionari. Per il Garante per la protezione dei dati personali potranno essere attribuiti sino a nove scatti sulla base dei criteri e con le modalità di cui all'art. 27, comma 2-bis, come previsto dal Regolamento n. 2/2000 del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il prescritto periodo di prova della durata di sei mesi, se superato, sarà computato come servizio di ruolo effettivo. In caso di esito sfavorevole del periodo di prova, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto. In tal caso il dipendente avrà titolo ad un'indennità di liquidazione raggugliata ad un dodicesimo degli emolumenti retributivi annuali previsti.

4. Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.

5. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dal GPD e dall'ANAC in qualità di titolari del trattamento è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale e dei componenti della commissione esaminatrice presso il Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia, 11 – Roma e presso l'ANAC, Via



Garante per la protezione dei dati personali - Autorità Nazionale Anticorruzione

Marco Minghetti, 10, Roma, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione, il possesso di titoli nonché per consentire l'espletamento della procedura concorsuale. La loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la partecipazione alla predetta procedura concorsuale. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Garante per la protezione dei dati personali al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.gpdp.it e all'Autorità Nazionale anticorruzione al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it.

2. Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane e Formazione dell'ANAC.

3. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art. 14

Pari opportunità

1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 15

Pubblicazione dell'avviso

1. L'avviso del presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -4^a Serie speciale <<Concorsi ed Esami>>* mentre sul sito *internet* del GPDP e dell'ANAC sarà pubblicata la versione integrale del bando corredato dell'allegato di domanda.

Il Presidente dell'Autorità Garante per
la protezione dei dati personali

Il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione